



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mirko BURATTI	Presidente relatore
dott. Manuela LAUB	Giudice
dott. Davide DE GIORGIO	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. _____ promosso da:
_____ il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore

RECLAMANTE/I

contro
con il patrocinio dell'avv. _____

RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

esaminato il reclamo, ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., depositato in cancelleria il 8 gennaio 2021, e sciogliendo la riserva, richiamato il provvedimento impugnato, così provvede:

_____ ha proposto reclamo contro l'ordinanza emessa in data 22 dicembre 2020 che aveva respinto la sua richiesta di ordinare a _____ il pagamento immediato della somma di € 25.000,00, in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge n. 23/2020.

La reclamante sostiene che il Giudice del provvedimento cautelare impugnato abbia omesso di decidere sulla questione sostanziale sottopostagli, ossia se fosse legittimo o meno il diniego di finanziamento emergenziale opposto dalla Banca alla propria richiesta del 4/05/2020, e che abbia errato nel ritenere che _____ non presentasse i requisiti per poter accedere al finanziamento richiesto.

_____ sostiene che, dalla chiara disposizione normativa del richiamato art. 13, si evincerebbe inoppugnabilmente che alla banca erogatrice è vietato qualsiasi esame sulla concessione o valutazione del merito creditizio, dal momento che è la legge a prevederlo espressamente, e che la banca convenuta aveva l'obbligo di erogare il finanziamento.

L'art. 13 lett. m) del D.L. n. 23 del 8.4.2020 stabilisce, effettivamente, che i piccoli imprenditori ed i professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all'emergenza da Covid-19 possono accedere al Fondo di Garanzia mediante una procedura semplificata per ottenere nuovi finanziamenti fino ad € 25.000,00:

"In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla

Pagina 1

Firmato Da: BURATTI MIRKO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 213d76c8819e715e84 1689657c1608



verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo".

Va premesso che la delibazione del giudice della cautela sulla ricorrenza o meno dei presupposti per l'accoglimento della domanda non involge necessariamente l'esame e la conseguente pronuncia su tutti gli aspetti controversi, ben potendo essere limitata alla valutazione del profilo che si prospetta sufficiente alla soluzione del caso concreto, in considerazione della natura sommaria della cognizione propedeutica alla concessione della misura richiesta, tanto che il solo difetto della sussistenza di una delle condizioni o dei presupposti della cautela legittima il rigetto dell'istanza.

In quest'ottica, il Giudice della cautela aveva riscontrato la carenza, prima ancora dei requisiti di merito creditizio in capo all'odierna reclamante, di prova in ordine alla "sussistenza del presupposto fondamentale per la concessione del finanziamento oggetto di causa, vale a dire che la sua attività di impresa sia stata danneggiata dall'emergenza Covid".

Va osservato, in proposito, che la funzione del finanziamento di cui si discute è primariamente proprio quella di supportare la difficoltà, temporanea e contingente, di reperire liquidità immediata per "fronteggiare le spese ordinarie necessarie al mantenimento della continuità d'impresa".

Nella specie, anche alla luce delle precisazioni contenute nella relazione tecnica del rag. allegata in questa fase, non è provato (e non è riscontrabile in concreto), confrontando i dati del bilancio 2019 con quello provvisorio al maggio 2020, l'asserito calo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria, posto che i relativi valori, tenuto conto del periodo in cui sono stati rilevati, si prospettano perfettamente in linea con i risultati raggiunti al termine dell'anno precedente (2019), mentre, escluse le operazioni di vendita ed acquisto di immobili patrimoniali, i risultati dell'attività tipica di compravendita commerciale di immobili industriali e civili ed affitto di quelli messi a reddito appaiono sostanzialmente invariati; quanto, poi, ai costi di produzione, riconducibili nella totalità a "servizi", sono addirittura nettamente inferiori, prospetticamente, rispetto a quelli dell'esercizio 2019 (e maggiormente in linea con quelli del 2018).

Al contrario, dunque, l'esame dei bilanci mostra che l'attività tipica principale, cioè quella di rivendita degli immobili non facenti parte del proprio patrimonio, era già nel 2019 sostanzialmente ferma, tanto che il rag. riporta nella sua relazione che "Quindi nel 2019 non sono stati venduti immobili classificati "rimanenze" rispetto al 2018, in compenso nel 2019 sono stati venduti immobili di proprietà", a dimostrazione della preesistenza di una condizione di difficoltà operativa (anche se non patrimoniale) rispetto al tempo dell'emergenza pandemica.

Ciò premesso, tuttavia, la questione dirimente attiene alla sussistenza del diritto della reclamante ad imporre alla banca di erogare il finanziamento.

Il nuovo strumento delineato dall'art. 13 citato a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia si caratterizza quale forma di intervento di sostegno all'impresa da realizzare mediante erogazione di danaro posta a carico della banca, a titolo di finanziamento (non già di elargizione), assistita dalla concessione di una garanzia gratuita da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996 in favore del finanziatore.

In sostanza, al processo di erogazione del credito, demandato alla banca finanziatrice, è associato il rilascio di una garanzia pubblica a copertura del debito, con funzione di "stimolo" e facilitazione indiretta alla concessione del credito, posto che, grazie alla garanzia statale, possono rendersi non necessarie altre garanzie aggiuntive a carico dei beneficiari.

Dall'operatività automatica della garanzia pubblica non è possibile, però, derivare l'automaticità nell'erogazione del credito, né dal fatto che le banche possano procedere all'erogazione senza attendere l'accoglimento della domanda da parte del Fondo, mediante un'istruttoria "semplificata", discende che, nella fase di erogazione del credito, il finanziatore sia esonerato dal compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti (o, quantomeno, porsi nelle condizioni di potersi rappresentare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito) e, prima ancora, della sussistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione finanziaria, cioè che la situazione di crisi sia temporanea ed indotta dagli effetti della pandemia.

Infatti, la nuova disciplina si limita a delineare alcuni passaggi del procedimento di erogazione del credito ed a prevedere il rilascio della garanzia pubblica in modo da agevolare l'accesso al finanziamento, ma non intende affatto stabilire che la banca sia obbligata a concludere contratti ed a concedere i finanziamenti delineati dalla norma.

Se avesse voluto porre il finanziatore in stato di soggezione rispetto alla richiesta di finanziamento, il legislatore lo avrebbe detto esplicitamente, come accaduto per la richiesta di moratoria ai sensi



del c.d. Decreto "Cura – Italia".

Non siamo, dunque, in presenza, di un obbligo a contrarre a carico del finanziatore, posto che, contrariamente all'assunto della reclamante, l'erogazione del credito presuppone necessariamente, pur nell'ambito del rapporto di conto corrente già in essere, non una mera attività materiale, bensì l'individuazione della specifica tipologia di finanziamento e la relativa regolazione normativa ed economica, quindi un atto negoziale distinto e strutturato sul quale deve realizzarsi la convergenza dei consensi, liberamente raggiunta dai contraenti in piena autonomia, cui accede, poi, automaticamente, la garanzia rilasciata dal soggetto pubblico, finalizzata ad assicurare la restituzione del prestito.

Pertanto, non può essere imposta, per via sussidiaria, con ordine giudiziario, l'erogazione del finanziamento, non essendo derogata la libertà negoziale, né essendo sindacabili le ragioni che abbiano indotto la parte ad astenersi dal contrarre.

La spese di questa fase seguono la soccombenza.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, 1° comma, *quater*, inserito dalla L. 24 dicembre n. 228, art.1, 17° comma, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce l'impugnazione a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale, inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, 1° comma, *quater*.

P.T.M.

- rigetta il reclamo;
- condanna a rimborsare a le
spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
- condanna, ai sensi dell'art. 13 c. 1 *quater* del TU spese giustizia, parte reclamante soccombente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo stesso.

Si comunichi.

Monza, 4 marzo 2021.

IL PRESIDENTE
dott. Mirko Buratti

